Ha facoltà di parlare l'onorevole Vagliasindi.

Vagliasindi. L'ordine del giorno che mi onoro di sottoporre all'approvazione della Camera prende origine dal discorso pronunziato ieri l'altro dall'onorevole Camagna. Egli, citando i beneficî che dalla ripartizione dei demani comunali erano derivati alla Sicilia, faceva istanza al ministro affinchè non volesse tardare più oltre ad applicare la legge anche alle altre Provincie del mezzogiorno, che ancora non hanno fruito di tali beneficî. Allora però non avevamo udito la parola del ministro, il quale oggi, nell'ultima parte del suo discorso, pronunciato in risposta ai vari fatti personali, ha esposto innanzi alla Camera talune delle idee che io volevo chiarire. Il mio cómpito quindi è reso più facile e la Camera avrà da ascoltarmi per minor tempo.

La ripartizione dei demani comunali in Sicilia, come finora nelle altre parti del mezzogiorno, è una conseguenza delle leggi eversive delle feudalità che datano dal principio di questo secolo: essa si è andata facendo gradatamente, non sempre con le stesse vicende e con le stesse disposizioni, ma quasi sempre coi medesimi inconvenienti. Imperocchè io credo che le leggi del principio del secolo, come quelle del 1838 e le successive istruzioni dell' 11 dicembre 1841, che sono quelle applicate alle operazioni che si compiono in Sicilia, pecchino nelle modalità, non già nello spirito, per molti e gravi difetti. E per darne qualche esempio alla Camera, oltre quello, accennato dall'onorevole ministro, delle quote di terra eccessivamente piccole che rendono inattuabile qualunque concetto di una sana pratica agraria, farò cenno di altri inconvenienti che, o per insito difetto della legge o per irrazionale applicazione della medesima, ne snaturano il concetto e ne rendono inafferrabili le finalità.

Dal momento che il disegno di legge presentato dal passato Ministero ed approvato già dal Senato è ora rimesso allo studio, io credo di dover richiamare l'attenzione del ministro intorno ai dati cui accenno, sicuro, dopo quello che ho udito da lui, che la legge uscirà riformata e migliorata dalle sue mani.

Uno dei difetti capitali delle antiche disposizioni era questo: che quando si doveva procedere alla perizia dei beni demaniali, e quindi all'accantonamento a vantaggio dei Comuni e poi da questo alla quotizzazione ed assegnazione delle quote, la legge sanciva che tali operazioni dovessero essere fatte col concorso simultaneo di tre periti estranei al Comune interessato.

Ora per quanto si sia tentato di andare avanti con questa disposizione e di compiere, rispettandola sì e no, parecchie quotizzazioni, a conti fatti si vide che il valore delle quote finiva per essere assorbito dalle spese dei tre periti.

Ed allora parve necessiario di mutare il difettoso procedimento e fu, se non erro, l'onorevole Crispi, che con un decreto speciale, avocò a un Regio Commissario la facoltà di nominare volta per volta un solo *delegato ripartitore* con l'incarico di compiere tutte quelle operazioni che erano affidate prima ai tre periti. Ma avvenne che, ferme rimanendo le primitive tariffe, e con gli abusi dei delegati ripartitori, non saputi o non voluti reprimere, il nuovo sistema venisse a costare ai quotisti e per essi ai Comuni più ancora che non costasse l'antico: e fu sempre frequente il caso, che l'ammontare delle spese di quotizzazione assorbisse il valore delle quote stesse.

Non è chi non veda la necessità di ovviare con la nuova legge a questo deplorevole sconcio.

Ma vi è un'altra osservazione da fare. Nella pratica succedeva che le terre accantonate a vantaggio dei Comuni e che andavano poi gradatamente a quotizzarsi ed assegnarsi ai singoli, venivano a costituire una diminuzione di patrimonio pei Comuni stessi, ed una ripercussione di imposte a carico dei meno abbienti, che non erano stati favoriti dal sorteggio per l'assegnazione delle quote: e quindi per l'interesse, spesso legittimo, che i Comuni avevano di ritardare quanto più era possibile la ripartizione dei beni demaniali, si andò man mano assegnando quelli che erano i migliori ed i più adatti ad una sana coltura ed a possibili migliorie agricole. Ma col costume che si ha in Italia di volere adattare lo stesso vestito a tutte le corporature, si passò quindi a quotizzare e ad assegnare, a coloni impreparati, delle terre meno suscettibili o affatto insuscettibili di qualunque miglioria agraria, svisando con ciò il concetto fondamentale della legge, che non è fatta a scopo di beneficenza pei pochi favoriti dalla fortuna nel sorteggio, ma bensì